



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 900 del 2014, proposto da:

Carmela Schipani, rappresentata e difesa dall'avvocato Pietro Troianiello, con domicilio eletto presso lo studio del medesimo, in Roma, via della Giuliana, 58;

contro

Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria per legge in Roma, via dei Portoghesi, 12; Ufficio scolastico regionale per il Lazio, Commissione giudicatrice del concorso per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. LAZIO - ROMA, SEZIONE III BIS, n. 7414/2013, resa tra le parti e concernente: esclusione dal concorso per esami e per titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici per la scuola primaria, secondaria di primo grado, secondaria di secondo grado e per gli istituti educativi;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visto l'art. 98 cod. proc. amm.;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Amministrazione appellata;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza del Tribunale amministrativo regionale, di reiezione del ricorso di primo grado, presentata in via incidentale dalla parte appellante;

Relatore, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014, il Cons. Bernhard Lageder e udito, per la parte ricorrente, l'avvocato Troianiello;

Ritenuto – alla luce di una valutazione comparativa degli opposti interessi ed a prescindere dalle questioni versate in giudizio, da affrontare in sede di cognizione piena ed esauriente – che le esigenze cautelari della ricorrente siano tutelabili adeguatamente con la fissazione a breve dell'udienza di merito (sospesa, nelle more, l'esecutorietà dell'appellata sentenza);

Ritenuti i presupposti di legge per dichiarare le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta) accoglie l'istanza cautelare (Ricorso numero: 900/2014) nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, fissa l'udienza di discussione della causa nel merito al 24 giugno 2014, sospendendo, nelle more, l'esecutività dell'impugnata sentenza; dichiara le spese della presente fase cautelare interamente compensate tra le parti.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la Segreteria della Sezione, che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 4 marzo 2014, con l'intervento dei magistrati:

Sergio De Felice, Presidente FF

Roberto Giovagnoli, Consigliere

Vito Carella, Consigliere

Claudio Contessa, Consigliere

Bernhard Lageder, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/03/2014

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)